

COMUNE DI FIESCO
Provincia di CREMONA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI ACCERTAMENTO ICI/IMU, TASI, TARSU/TARES/TARI PER LE ANNUALITA' non prescritte al 31.12.2016 CON RELATIVA RISCOSSIONE.

ART. 1. - PREMESSE

Il presente capitolato speciale d'appalto specifica l'oggetto, le condizioni economiche e i requisiti tecnici per l'affidamento del servizio in concessione di accertamento ICI/IMU, TASI e Tarsu/Tares/Tari per le annualità non prescritte al 31.12.2016.

Per tutto quanto non compreso nel presente capitolato si rinvia alla normativa vigente in materia.

ART. 2. - OGGETTO DELL' INCARICO

L'affidamento del Servizio in concessione è relativo alla verifica dell'ICI/IMU, Tasi e alla verifica della Tarsu/Tares/Tari annualità non prescritte al 31.12.2016 evasa o non correttamente pagata e di elaborazione del ruolo ordinario tari.

ART. 3. - DURATA

Il servizio di verifica, avrà durata di anni tre. Se nel periodo di vigenza del servizio interverranno disposizioni legislative che dovessero variarne i presupposti fondamentali, le condizioni dell'affidamento saranno riviste di comune accordo tra le parti.

ART. 4. - OBBLIGHI DELL'AFFIDATARIO

VERIFICHE ICI/IMU E TASI

Il Concessionario procederà:

1. Al recupero del materiale;
2. Alla verifica degli strumenti urbanistici;
3. Alla raccolta di tutti gli elementi necessari alla verifica e desumibili dal piano regolatore o piano di governo del territorio, loro varianti e dalle mappe catastali;
4. Al monitoraggio dei prezzi di mercato;
5. All'identificazione dei soggetti passivi;
6. All'individuazione di tutti i soggetti che risultano avere differenze d'imposta o che risultano non aver dichiarato in tutto o in parte dei fabbricati;
7. Allo screening soggetti passivi con verifica ed "incrocio" dei dati fin qui raccolti ed elaborati;
8. All'emissione degli avvisi di accertamento e seguente postalizzazione degli stessi;
9. Allo sportello del contribuente;
10. Alla verifica delle memorie difensive prodotte dai contribuenti e, se accolte, all'emissione degli atti di accertamento con nuovo ricalcolo;
11. All'attivazione di un numero verde affinché sia possibile per i contribuenti chiedere informazioni e chiarimenti in merito alla propria posizione o, qualora necessario, e comunque sempre previo appuntamento, fissare un incontro presso la sede comunale.
12. Riscossione degli avvisi di accertamento.

VERIFICHE TARSU-TARES-TARI

Il Concessionario procederà:

1. Inserimento dati;
2. Creazione della banca dati;
3. Bonifica dati (normalizzazione codici fiscali, allineamento stradario comunale con quello catastale, ecc.);
4. Abbinamento immobili, ed individuazione di quelli non dichiarati;
5. Determinazione delle superfici dei locali soggetti a tassazione e degli occupanti;
6. Individuazione delle posizioni anomale;
7. All'emissione degli avvisi di accertamento e seguente postalizzazione degli stessi;
8. Front office per la gestione e la raccolta delle eventuali autotutele presentate e conseguente aggiornamento della banca dati;
9. Riscossione degli avvisi di accertamento.

Attività di Mediazione: Il D.Lgs.156/2015 ha esteso anche ai tributi locali, a decorrere dal 2016, la mediazione, quale istituto preliminare al ricorso avanti alle Commissioni Tributarie. La nuova disposizione normativa, dovrà essere applicata a tutte le controversie il cui valore (maggiore imposta accertata, escluse sanzioni ed interessi) non superi Euro 20.000,00.

ART. 5. - COMPITI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Il Comune metterà a disposizione del Concessionario le banche dati attinenti al servizio disponibili presso gli uffici comunali (ovvero i documenti cartacei se non altrimenti disponibili), riferiti in particolare:

- a) ai dati sui pagamenti, denunce e variazioni ICI/IMU/TASI;
- b) ai Ruoli TARSU/TARES/TARI emessi
- c) ai dati relativi all'attività di accertamento già svolta per le annualità oggetto d'incarico;
- d) ai dati catastali di fabbricati e terreni così come forniti dall'Agenzia del Territorio;
- e) ai regolamenti e alle deliberazioni inerenti la misura delle aliquote e detrazioni I.C.I.-IMU, TASI, tariffe/riduzioni per TARSU-TARES-TARI;
- f) ai dati e alle informazioni disponibili presso il proprio Ufficio Tecnico Comunale;
- g) ai dati relativi al P.R.G./PGT vigenti e successive varianti;
- h) allo scarico dell'anagrafe in modalità idonea per la verifica tributaria.

L'Ente si impegna inoltre a fornire ulteriori banche dati in suo possesso utili per l'espletamento del servizio.

ART. 6. - CONDIZIONI ECONOMICHE

Il presente capitolato è disciplinato dalle condizioni economiche di seguito indicate:

- Servizio di verifiche e relativa riscossione: Aggio del % sulle somme effettivamente riscosse, oltre IVA di legge;

Al Concessionario saranno dovute le seguenti somme non soggette a ribasso:

- Servizio di sportello al contribuente presso gli Uffici Comunali di ore quattro, se a richiesta dell'Ente: Euro cadauno giorno, oltre IVA di legge;
- Attività di mediazione: Euro cadauna mediazione, oltre IVA di legge;
- Spese postali a carico dell'Ente, anticipate dal Concessionario.

I servizi saranno addebitati a prestazione avvenuta, previa fatturazione e corrisposti in deduzione dalle somme riversate.

ART. 7. - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere svolto dalla ditta affidataria con personale, mezzi tecnici e attrezzature proprie in locali reperiti, dalla ditta medesima.

Sono pure a carico della ditta affidataria le spese per il materiale di cancelleria, carta e stampati.

La gestione del servizio dovrà essere improntata a criteri di correttezza e trasparenza nei confronti dei contribuenti, con il costante intento di minimizzare il disagio nell'attività di accertamento.

L'Ente si riserva il diritto di controllare che la gestione avvenga nel rispetto delle condizioni del presente capitolato d'oneri, nonché dei criteri di efficacia, di efficienza e di economicità. Tutta la documentazione fornita dal Comune di Gabbioneta Binanuova dovrà essere restituita allo scadere del contratto, pena l'applicazione di una penale che potrà essere trattenuta dalla causale.

ART. 8. - PERSONALE

Il personale della ditta dovrà essere formato, qualificato e comunque qualitativamente idoneo allo svolgimento dell'incarico.

Il personale dell'impresa, durante il servizio, dovrà mantenere contegno riguardoso e corretto. La società si dovrà impegnare a richiamare, sanzionare e, se necessario o richiesto per comprovati motivi, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta responsabile: le richieste del Comune, in questo senso, saranno impegnative per la società.

Gli oneri retributivi, previdenziali, assistenziali e fiscali relativi al suddetto personale saranno a completo ed esclusivo carico della ditta affidataria, senza che alcun onere - di qualsiasi tipo - possa gravare sul Comune.

ART. 9. - DECADENZA

Il concessionario incorre nella decadenza della concessione nei seguenti casi:

1. cancellazione dall'albo (D. Lgs. 446/1997, art. 53 e D.M. 289/2000);
2. grave inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;
3. mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
4. reiterati abusi o continue irregolarità nella gestione del servizio;
5. falsa attestazione in ordine a quanto richiesto dall'art. 53 del D. Lgs. 446/97;
6. fallimento o liquidazione coatta amministrativa;
7. subappalto del servizio;
8. cessione del contratto.

Resta stabilito che la concessione si intende risolta senza ulteriore obbligo di pagamento da parte del Comune di alcuna indennità o compartecipazione qualora, nel frattempo, nuovi provvedimenti legislativi dovessero abolire l'oggetto della concessione o sottrarre ai Comuni la relativa gestione. La decadenza dalla gestione non attribuisce al gestore alcun diritto ad indennizzo.

ART. 10. - GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI

La ditta affidataria s'impegna a garantire che tutto il personale conservi la massima riservatezza sui dati e sulle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico; le informazioni

dovranno servire esclusivamente per le finalità indicate dall'Amministrazione ed è fatto divieto assoluto di qualsiasi altro uso all'interno od all'esterno della ditta affidataria.

In caso d'accertata responsabilità del personale addetto, la ditta appaltatrice, sentito il parere del Comune Committente, allontanerà l'operatore che è venuto meno all'obbligo della riservatezza.

ART. 11. - TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

La ditta appaltatrice dovrà dichiarare l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 o come modificata dalla Legge n. 187/2010.

ART. 12. - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Ente in qualità di Titolare del trattamento dei dati ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 196/2003 nomina, ai sensi dell'art. 29 della citata disposizione, il Concessionario _____ "Titolare Autonomo del Trattamento dei dati oggetto di trattamento nell'espletamento dell'incarico affidato con la presente Convenzione.

Il concessionario _____, sottoscrivendo tale Convenzione, accetta la nomina e si obbliga al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 196/2003, impegnandosi ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e ad adottare le misure tutte ivi contemplate, ai fini della protezione dei dati personali oggetto di trattamento.

La Società detiene o acquisirà dati che riguardano la Committente. Tali dati sono o verranno acquisiti per la stipula della presente Convenzione, ovvero per la sua regolare esecuzione. Il trattamento dei dati viene effettuato per le seguenti finalità: adempimento degli obblighi previsti per legge, esecuzione degli obblighi derivanti dal presente contratto, altre finalità correlate, quali rilevazione del grado di soddisfazione sulla qualità dei servizi resi e sull'attività svolta, etc. Il trattamento dei dati avverrà mediante strumenti manuali, informatici e telematici con logica strettamente collegata alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza. E' obbligatorio il conferimento dei soli dati per i quali è previsto un obbligo normativo o contrattuale. L'eventuale rifiuto di conferire tali dati, potrebbe comportare la mancata esecuzione dell'incarico con ogni conseguenza a carico della Committente. L'eventuale rifiuto di conferire dati non strettamente funzionali all'esecuzione del presente incarico potrà impedire solo la conduzione di ulteriori attività. I dati raccolti potranno essere comunicati per le finalità di cui sopra, e trattati per conto della Società da parte di terzi dalla stessa incaricati di svolgere specifici servizi elaborativi o che svolgano, per conto della Società, attività complementari o necessarie allo svolgimento del presente incarico. Si richiamano i diritti di cui all'art. 7 D.lgs 30 giugno 2003 n. 196.

ART. 13. - CONTROVERSIE

Qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine alla validità, interpretazione, esecuzione, scioglimento del presente contratto, la questione dovrà essere sottoposta al Comune per promuovere la composizione bonaria. Qualora la controversia non venga composta in via bonaria, potrà essere rimessa all'Autorità Giudiziaria competente, avente la sede più prossima al luogo ove si svolge il servizio.

ART. 14. - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità. Qualsiasi atto diretto a nascondere l'eventuale cessione fa sorgere in capo all'Ente il diritto alla risoluzione del contratto senza ricorso ad atti giudiziali, salvo richiesta di risarcimento danni.

ART. 15. - RINVIO

Per quanto non previsto nel presente disciplinare si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Letto, confermato e sottoscritto